

Oggetto: Risposta all'interrogazione avente ad oggetto i criteri e le modalità di assegnazione di locali, sedi e spazi comunali alle associazioni.

Premessa di inquadramento

La concessione in uso dei locali di proprietà comunale è disciplinata dal «Regolamento per l'utilizzo dei locali di proprietà comunale», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/07/2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26/10/2022.

Tale Regolamento disciplina la **concessione in uso temporaneo e occasionale** di specifici locali comunali per lo svolgimento di singole iniziative, e non un regime di assegnazione stabile o continuativa di spazi a titolo di sede associativa. Il Comune non dispone, allo stato, di un regolamento organico che disciplini quest'ultima fattispecie; nei singoli casi in cui se ne è presentata l'esigenza, l'Amministrazione vi ha provveduto con deliberazione della Giunta Comunale, predeterminando di volta in volta i criteri e le modalità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990. Tale precisazione è funzionale a rendere intelligibili le risposte ai singoli punti.

1. Criteri attualmente adottati per l'assegnazione

Per la concessione in uso temporaneo i criteri vigenti sono quelli fissati dal Regolamento, e in particolare:

- le finalità ammesse per l'utilizzo dei locali, di carattere sociale, culturale, politico, economico, didattico, ricreativo, scientifico, artistico e sportivo (art. 1, c. 4);
- la legittimazione dei soggetti richiedenti, articolata su un livello preferenziale (associazioni e gruppi con sede in Balangero, non aventi finalità di lucro e iscritti all'elenco comunale delle associazioni; scuole del territorio; Parrocchia e relativi organismi) e su un livello ulteriore (altri enti pubblici, enti no profit/Onlus, associazioni di volontariato, cooperative sociali, comitati di partecipazione, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, altre istituzioni scolastiche e privati) — art. 2, cc. 1 e 2;
- il titolo della concessione, gratuito od oneroso, secondo i casi tipizzati dall'art. 4, c. 1;
- l'ordine di priorità in caso di richieste concomitanti (art. 5, c. 3).

2. Atti amministrativi che disciplinano i criteri

I criteri per la concessione in uso temporaneo sono disciplinati dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 28/2016 e modificato con deliberazione C.C. n. 33/2022. La determinazione e l'aggiornamento delle tariffe sono rimessi a deliberazione della Giunta Comunale, si rileva che l'ultima delibera di Giunta concernente l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo di locali di proprietà comunale è la numero 82 del 2016.

3. Associazioni attualmente assegnatarie e relativo titolo

Ai sensi del Regolamento il titolo della concessione può essere unicamente gratuito od oneroso (art. 4). L'elenco dei soggetti che usufruiscono di locali comunali, è di seguito rappresentato:

- Il filo di Rosina: presso polifunzionale “Palberti”
- Nuovo Corpo Musicale: presso polifunzionale “Palberti”
- Alpini: presso polifunzionale “Palberti”
- AVIS: presso polifunzionale “Palberti”
- SEA: presso il locale ex custode

- Pro Loco: presso la ex sede municipale
- I Pittori: presso la ex sede municipale

Per quanto riguarda l'Associazione Rue Veje ha la concessione di un anno (dal 01.04.2026) dei locali ubicati in Via Cave 1, piano terra della struttura adiacente all'impianto sportivo "Campo Colombo" esclusivamente per deposito attrezzature associative e conservazione della documentazione associativa.

All'Associazione Dilettantistica Sportiva Balangero Atletica Leggera, è stato concesso l'utilizzo dell'impianto sportivo "Colombo" ubicato a Balangero in Via Cave, fino al 31.08.2026.

4. Durata delle concessioni in essere e modalità di rinnovo

Il Regolamento **non prevede una durata** né un meccanismo di rinnovo: per la concessione in uso temporaneo l'utilizzo è ancorato alla singola iniziativa, ai giorni e agli orari indicati nell'istanza (cfr. modello di domanda e art. 6, cc. 12 e 18). Non sono pertanto contemplate, nello schema regolamentare, concessioni continuative o pluriennali. Ove, per esigenze particolari, si sia disposto un utilizzo a carattere continuativo, vi si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale, che ne ha definito di volta in volta durata e condizioni nell'ambito del relativo atto e della convenzione disciplinante il rapporto.

5. Procedura per la presentazione delle richieste e uffici istruttori

La procedura è disciplinata dall'art. 5. Gli interessati presentano formale istanza, su modulo in dotazione presso l'Ufficio di segreteria, con preavviso di almeno sette giorni per riunioni, dibattiti, corsi e iniziative non soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, e di almeno venti giorni per spettacoli soggetti a tale autorizzazione. L'istruttoria circa la conformità alle finalità di cui all'art. 1 è svolta dalla Segreteria comunale; all'Ufficio Tecnico competono il sopralluogo di verifica e l'accertamento di eventuali danni (art. 6, cc. 6 e 14).

6. Graduatorie, criteri di priorità o altri strumenti di valutazione

Il Regolamento **non prevede graduatorie**. L'unico strumento contemplato è l'accoglimento delle richieste in ordine di arrivo al protocollo; in caso di coincidenza o di impossibilità di soddisfare richieste concomitanti, è stabilita priorità nell'ordine: Amministrazione Comunale, scuole, associazioni (art. 5, c. 3). Non sono previsti ulteriori strumenti valutativi a punteggio.

7. Comunicazione formale dell'esito a tutte le associazioni richiedenti

L'accoglimento si concretizza nel rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo e nella consegna delle chiavi, con annotazione su apposito registro (art. 5, c. 4; art. 6, c. 8). Resta in ogni caso fermo, per i provvedimenti di diniego, l'obbligo di motivazione e di comunicazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Elementi considerati nella valutazione (numero associati, residenti, attività sul territorio, utilità sociale, continuità, radicamento)

Il Regolamento, con riferimento alla concessione in uso temporaneo, **non contempla** tali elementi quali criteri di valutazione o ponderazione a punteggio delle richieste. Il radicamento territoriale del richiedente rileva esclusivamente su tre piani: la preferenza nella legittimazione a favore dei soggetti con sede in Balangero (art. 2, c. 1); la priorità in caso di richieste concomitanti (art. 5, c. 3); la

modulazione delle tariffe secondo il criterio della residenza/sede nel Comune (art. 4, c. 2). Gli ulteriori elementi richiamati nell'interrogazione (numero degli associati, utilità sociale, continuità dell'attività) non costituiscono parametri selettivi previsti dal Regolamento. Nei casi di utilizzo a carattere continuativo disposti con deliberazione della Giunta, i criteri rilevanti sono stati predeterminati nel relativo atto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

9. Associazioni con sede legale fuori dal Comune di Balangero

Le associazioni prive di sede nel Comune non sono escluse dalla possibilità di richiedere l'uso dei locali, rientrando tra i soggetti legittimati di cui all'art. 2, c. 2. Esse cedono tuttavia in priorità ai soggetti indicati all'art. 5, c. 3 e, di norma, scontano condizioni tariffarie differenziate ai sensi dell'art. 4, c. 2.

Allo stato attuale comunque, non ci sono associazioni che abbiano sede legale al di fuori del comune di Balangero.

10. Atti che hanno disposto le più recente assegnazione

Per quanto concerne i più recenti atti relativi alle assegnazioni di locali comunali, si rappresenta che la Giunta ha concesso, in comodato, all'Avis di Balangero i locali presso l'edificio della scuola dell'infanzia di Piazza X Martiri. Altresì è stato concesso in uso gratuito e temporaneo, alla associazione Rue Veje, il locale comunale posto al piano della palazzina sita presso il campo sportivo Colombo, esclusivamente come deposito. Le delibere di Giunta di riferimento sono per l'Avis la numero 11 del 2026 e per l'associazione Rue Veje la n. 39 del 2026

11. Richieste non accolte e relative motivazioni

I presupposti di diniego, sospensione e revoca sono tipizzati dall'art. 7: allestimento dei locali pregiudizievole per l'immobile o gli arredi; finalità di lucro non ritenuta opportuna dall'Amministrazione; inderogabili esigenze dell'Ente; ragioni di ordine pubblico; inadempienza alle norme regolamentari, valutata secondo gravità e recidività.

Nel corso del 2026 non è stata accolta l'istanza relativa alla concessione di locali comunali come sede operativa di un'associazione in quanto l'ente non dispone allo stato attuale di spazi aventi le caratteristiche necessarie alla destinazione d'uso richiesta. Si evidenzia, inoltre, che, a seguito delle disposizioni impartite dalla Prefettura di Torino in data 20.01.2026, acquisite al protocollo comunale n. 684 del 21.01.2026, sono state ulteriormente rafforzate le misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. Tali disposizioni sono conseguenti alla vicenda di Crans Montana, che ha indotto le amministrazioni a prestare maggiore attenzione al rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, anche con riferimento alla concessione in uso di locali comunali.

12. Intendimento di predisporre o aggiornare un regolamento specifico

La valutazione in ordine all'adozione o all'aggiornamento di una disciplina regolamentare costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo, rimesso agli organi competenti. Sotto il profilo tecnico si rappresenta che il Regolamento vigente disciplina la sola concessione **temporanea e per singola iniziativa** e non l'assegnazione di spazi a carattere stabile o continuativo. Come specificato in premessa le concessioni diverse da quelle emarginate nel Regolamento Comunale, ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della legge 241/1990.